REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/2035 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2018

che specifica le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord per il periodo 2019-2021

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]) mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco per le catture di specie soggette a limiti di cattura.

(2) L'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede l'adozione di piani pluriennali contenenti misure di conservazione per le attività di pesca che sfruttano determinati stock in una zona geografica interessata.

(3) Tali piani pluriennali specificano i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco e possono conferire alla Commissione il potere di precisarli ulteriormente sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri.

(4) In assenza di un piano pluriennale, l'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di applicare l'obbligo di sbarco mediante piani in materia di rigetti, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri.

(5) Il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Germania, i Paesi Bassi, la Svezia e il Regno Unito hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nel Mare del Nord. Il 31 maggio 2017, previa consultazione del Consiglio consultivo per il Mare del Nord, essi hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune riguardante un piano in materia di rigetti per le attività di pesca demersale nel Mare del Nord. Sulla base di tale raccomandazione comune, il regolamento delegato (UE) 2018/45 della Commissione ([3]) ha istituito un piano in materia di rigetti da applicare a dette attività di pesca nell'anno 2018.

(6) Il 4 luglio 2018 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2018/973 che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock. L'articolo 11 di detto regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che specifichino i dettagli dell'obbligo di sbarco sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri.

(7) Il 30 maggio 2018, previa consultazione del Consiglio consultivo per il Mare del Nord e del Consiglio consultivo per gli stock pelagici, il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Germania, i Paesi Bassi, la Svezia e il Regno Unito hanno presentato alla Commissione una nuova raccomandazione comune riguardante le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per le attività di pesca demersale nel Mare del Nord. La raccomandazione comune è stata modificata il 30 agosto 2018.

(8) Come indicato nel regolamento (UE) 2018/973, il Mare del Nord comprende le divisioni CIEM 2a e 3a e la sottozona CIEM 4.

([1]) GU L 179 del 16.7.2018, pag. 1.

([2]) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

([3]) Regolamento delegato (UE) 2018/45 della Commissione, del 20 ottobre 2017, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa per l'anno 2018 (GU L 7 del 12.1.2018, pag. 6).

(9) Gli organismi scientifici competenti hanno fornito contributi scientifici che sono stati esaminati dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ([1]). L'11 settembre 2018 si è svolta, con la partecipazione di rappresentanti dei 28 Stati membri, della Commissione e del Parlamento europeo in qualità di osservatore, una riunione di un gruppo di esperti in cui sono state discusse le misure in questione.

(10) Per alcuni stock, come la passera di mare, lo CSTEP ha constatato che il tasso di sopravvivenza dei singoli esemplari non era probabilmente così attendibile come quello riscontrato per altre specie. La Commissione, tuttavia, aveva considerato l'impatto relativo di tale esenzione sull'intero stock, rispetto ai singoli esemplari, e lo aveva conciliato con la necessità di proseguire l'attività di pesca per poter raccogliere i dati che avrebbero permesso di rispondere alle osservazioni formulate dallo CSTEP. La Commissione ritiene che, nel caso in cui la quantità relativa dei rigetti morti sia piuttosto bassa, concedere esenzioni su base temporanea sia un approccio prudente e pragmatico alla gestione della pesca, in quanto non sarebbe altrimenti possibile raccogliere i dati indispensabili per una gestione corretta e consapevole dei rigetti in vista della piena entrata in vigore dell'obbligo di sbarco.

(11) Il regolamento delegato (UE) 2018/45 ha istituito un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di sogliole di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione (MCRS) effettuate con reti da traino nella divisione CIEM 4c, sulla base di prove scientifiche dei tassi di sopravvivenza dei rigetti. Tali prove, valutate negli anni precedenti, sono state ritenute sufficienti dallo CSTEP ([2]). La nuova raccomandazione comune propone che tale esenzione continui ad essere applicata. Lo CSTEP ha constatato l'assenza di nuove informazioni sull'ubicazione delle zone di riproduzione ([3]). Poiché attualmente le zone di riproduzione non sono state identificate, l'esenzione potrebbe essere inclusa nel presente regolamento; sarebbe tuttavia opportuno che gli Stati membri trasmettessero le informazioni pertinenti non appena tali zone saranno state individuate.

(12) Il regolamento delegato (UE) 2018/45 ha introdotto un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza, come stabilito dall'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013, per le catture di scampo effettuate con nasse nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4, sulla base di prove scientifiche dei tassi di sopravvivenza. Tali prove, valutate negli anni precedenti, sono state ritenute sufficienti dallo CSTEP ([4]). La nuova raccomandazione comune propone che tale esenzione continui ad essere applicata. Poiché le circostanze sono immutate è quindi opportuno includerla nel presente regolamento.

(13) Il regolamento delegato (UE) 2018/45 ha introdotto un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di scampo effettuate nella sottozona CIEM 4 con determinati attrezzi, a condizione che venga utilizzato un dispositivo di selettività (NetGrid). L'esenzione è stata limitata ai mesi invernali e a determinate unità funzionali CIEM. La nuova raccomandazione comune propone che essa continui ad essere applicata e sia estesa anche alle divisioni CIEM 2a e 3a. Nel 2018 gli Stati membri hanno fornito dati scientifici aggiornati al fine di dimostrare i tassi di sopravvivenza dello scampo catturato con reti a strascico dotate di sacco con dimensioni di maglia superiori a 80 mm o pari ad almeno 70 mm e munite di dispositivi di selettività specifici. Le prove sono state presentate allo CSTEP, che ha espresso perplessità ([5]) sulle stime dei tassi di sopravvivenza per la costa occidentale del Mare del Nord e sulla loro rappresentatività per l'intera area. Lo CSTEP ha tuttavia osservato che le informazioni scientifiche di supporto si basavano su un metodo affidabile e che la tecnica di convalida utilizzata nel contesto di flotte di più ampie dimensioni era appropriata. In tali circostanze, l'esenzione può essere applicata fino al 31 dicembre 2021; sarebbe tuttavia opportuno che gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto trasmettessero i dati relativi alle attività di pesca effettuate lungo la costa occidentale del Mare del Nord.

(14) Il regolamento delegato (UE) 2018/45 ha introdotto un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture accessorie di specie soggette a limiti di cattura nell'attività di pesca effettuata con nasse e cogolli, sulla base di prove scientifiche dei tassi di sopravvivenza. Dalla valutazione di tali prove effettuata negli anni precedenti lo CSTEP ha concluso ([6]) che i dati disponibili indicavano una mortalità dei pesci rigettati verosimilmente bassa, in presenza di catture effettive comunque trascurabili nell'ambito di questo tipo di pesca. Dal momento che le catture non sono significative e che le circostanze sono immutate, l'esenzione può essere inclusa nel presente regolamento.

(15) La nuova raccomandazione comune propone un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per la passera di mare nell'attività di pesca effettuata con reti da imbrocco e tramagli nella divisione CIEM 3a e nella sottozona CIEM 4. Gli Stati membri hanno fornito prove scientifiche atte a dimostrare i tassi di sopravvivenza dei rigetti di passera di mare nell'ambito di tale attività di pesca. Dalle prove presentate lo CSTEP ha concluso ([7]) che erano state fornite informazioni soddisfacenti comprovanti un tasso di sopravvivenza molto elevato. È pertanto opportuno includere tale esenzione nel presente regolamento.

([1]) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf
([2]) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf
([3]) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf
([4]) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf
([5]) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf
([6]) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1780485/STECF+PLEN+17-02.pdf
([7]) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(16) La nuova raccomandazione comune comprende un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per la passera di mare nell'attività di pesca effettuata con sciabiche danesi nella divisione CIEM 3a e nella sottozona CIEM 4. Gli Stati membri hanno fornito prove scientifiche atte a dimostrare i tassi di sopravvivenza dei rigetti di passera di mare nell'ambito di tale attività di pesca. Dalle prove presentate lo CSTEP ha giudicato affidabili ([1]) i dati forniti dallo studio riguardante i tassi di sopravvivenza; si potrebbero però utilizzare altri fattori per migliorare la capacità di sopravvivenza, considerando che essa diminuisce in misura significativa quando i tempi necessari per la cernita della passera di mare superano i 30 minuti. Tale esenzione può pertanto essere inclusa nel presente regolamento.

(17) La nuova raccomandazione comune propone un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture e le catture accessorie di passera di mare nella pesca di pesci piatti o tondi effettuata con reti da traino nella divisione CIEM 3a e nella sottozona CIEM 4 nei mesi invernali. Per dimostrare i tassi di sopravvivenza dei rigetti di passera di mare nell'ambito di tale attività di pesca gli Stati membri hanno fornito prove scientifiche. Dalle prove presentate lo CSTEP ha concluso ([2]) che i tassi di sopravvivenza figuranti nello studio di supporto si riducevano quando i tempi necessari per la cernita superavano i 60 minuti nei mesi estivi; il basso tasso di sopravvivenza della passera di mare nella stagione estiva giustifica pertanto l'introduzione di un'esenzione limitata ai mesi invernali. È pertanto opportuno includere tale esenzione nel presente regolamento.

(18) La nuova raccomandazione comune propone un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di passera di mare di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate con sfogliare nella sottozona CIEM 4 e nella divisione CIEM 2a. Per dimostrare i tassi di sopravvivenza dei rigetti nell'ambito di tale attività di pesca gli Stati membri hanno fornito prove scientifiche. Dalle prove presentate lo CSTEP ha concluso ([3]) che la capacità di sopravvivenza nell'ambito di tale attività di pesca era influenzata da molti fattori ed era molto variabile. Visti i tassi indicativi relativamente elevati per i rigetti e relativamente bassi per la sopravvivenza, lo CSTEP aveva inoltre motivo di ritenere che probabilmente quantitativi considerevoli di rigetti di passera di mare non sarebbero riusciti a sopravvivere. Per poter raccogliere tali dati la pesca dovrebbe proseguire; la Commissione ritiene pertanto che l'esenzione dovrebbe essere concessa, ma che gli Stati membri dovrebbero avere l'obbligo di presentare dati pertinenti che consentano allo CSTEP di valutare pienamente la sua fondatezza e alla Commissione di procedere ad un riesame. In tali circostanze, l'esenzione può essere applicata in via provvisoria fino al 31 dicembre 2019. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto dovrebbero presentare: a) una tabella di marcia, elaborata al fine di aumentare la capacità di sopravvivenza, da sottoporre alla valutazione scientifica dello CSTEP e b) relazioni annuali sullo stato di avanzamento del programma riguardante la capacità di sopravvivenza e sulle modifiche/rettifiche ad esso apportate.

(19) Per le razze catturate con qualunque tipo di attrezzi da pesca nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4, non si dispone di prove scientifiche circostanziate sui tassi di sopravvivenza per tutti i segmenti di flotta e per le combinazioni che beneficiano dell'esenzione. Tuttavia, salvo alcune eccezioni, i tassi di sopravvivenza sono ritenuti generalmente attendibili, anche se sono necessarie informazioni più dettagliate. Per poter raccogliere tali dati la pesca dovrebbe proseguire; la Commissione ritiene pertanto che l'esenzione dovrebbe essere concessa, ma che gli Stati membri dovrebbero avere l'obbligo di presentare dati pertinenti che consentano allo CSTEP di valutare pienamente la sua fondatezza e alla Commissione di procedere ad un riesame. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto dovrebbero presentare entro il 31 maggio di ogni anno: a) una tabella di marcia, elaborata al fine di aumentare la capacità di sopravvivenza e colmare la carenza di dati riscontrata dallo CSTEP, da sottoporre ogni anno alla valutazione di quest'ultimo e b) relazioni annuali sullo stato di avanzamento dei programmi riguardanti la capacità di sopravvivenza e sulle eventuali modifiche o rettifiche ad essi apportate.

(20) Nel corso dell'esame del tasso di sopravvivenza delle razze si è constatato che per la razza cuculo (*Leucoraja naevus*) esso era molto più basso delle altre specie e che si disponeva in tal caso di minori conoscenze scientifiche. Escludere del tutto tale specie dall'esenzione, tuttavia, significherebbe impedire l'attività di pesca e la raccolta continua di dati precisi. La Commissione, pertanto, ritiene che in tal caso l'esenzione dovrebbe essere concessa solo per un anno e che, con urgenza, sarebbe opportuno effettuare nuovi studi e mettere a punto misure efficaci concernenti la capacità di sopravvivenza, da sottoporre alla valutazione dello CSTEP non appena possibile, prima del 31 maggio 2019.

(21) Il regolamento delegato (UE) 2018/45 ha introdotto esenzioni *de minimis* per:

— le catture di sogliola effettuate con tramagli e reti da imbrocco nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4;

— le catture di sogliola effettuate con determinate sfogliare munite di «pannello Flemish» nella sottozona CIEM 4;

— le catture combinate di sogliola, eglefino, merlano, merluzzo bianco, merluzzo carbonaro, passera di mare, aringa, busbana norvegese, argentina maggiore e melù effettuate con determinate reti a strascico nella divisione CIEM 3a;

([1]) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf
([2]) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf
([3]) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

— le catture combinate di sogliola, eglefino, merlano, merluzzo bianco, merluzzo carbonaro e nasello effettuate con nasse nella divisione CIEM 3a;

— le catture di merlano effettuate con determinate reti a strascico nella divisione CIEM 3a; e

— le catture di merlano e merluzzo bianco effettuate con reti a strascico nella divisione CIEM 4c.

(22) Gli Stati membri hanno fornito prove a supporto delle suddette esenzioni *de minimis*. Dopo averle esaminate, lo CSTEP ([1]) ha concluso ([2]) che i documenti presentati dagli Stati membri giustificavano in maniera fondata la difficoltà di conseguire ulteriori miglioramenti della selettività o i costi sproporzionati che ne sarebbero derivati per la gestione delle catture indesiderate. Poiché le circostanze sono rimaste immutate, è pertanto opportuno continuare ad applicare le esenzioni *de minimis* in base alle percentuali e alle modifiche necessarie proposte nella nuova raccomandazione comune ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(23) La nuova raccomandazione comune propone un'esenzione *de minimis* per:

— le catture di passera di mare effettuate con determinate reti a strascico nella sottozona CIEM 4;

— tutte le specie soggette a limiti di cattura pescate con sfogliare nelle divisioni CIEM 4b e 4c;

— le catture di merlano e merluzzo bianco effettuate con reti a strascico nelle divisioni CIEM 4a e 4b;

— le catture di molva effettuate con determinate reti a strascico con dimensione di maglia pari o superiore a 120 mm e le catture di molva effettuate con determinate reti a strascico con dimensione di maglia compresa tra 100 e 119 mm nella sottozona CIEM 4;

— le catture di merlano effettuate con determinate sfogliare nella sottozona CIEM 4;

— le catture di suro effettuate con reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBB) nella sottozona CIEM 4; e

— le catture di sgombro effettuate con reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBB) nella sottozona CIEM 4.

(24) A supporto delle nuove esenzioni *de minimis*, gli Stati membri hanno fornito prove scientifiche che dimostravano le difficoltà di migliorare la selettività e i costi sproporzionati nel gestire le catture. Tali prove sono state esaminate dallo CSTEP nel corso della sessione plenaria svoltasi dal 2 al 6 luglio 2018.

(25) Per quanto riguarda l'esenzione per il merlano e il merluzzo bianco catturati con reti a strascico nelle divisioni CIEM 4a e 4b, lo CSTEP, nelle sue conclusioni, ha rilevato una mancanza di dati pertinenti da parte di alcuni Stati membri. Per poter raccogliere tali dati la pesca dovrebbe proseguire; la Commissione ritiene pertanto che l'esenzione dovrebbe essere concessa in via provvisoria fino al 31 dicembre 2019, ma che gli Stati membri dovrebbero avere l'obbligo di presentare dati pertinenti che consentano allo CSTEP di valutare pienamente la sua fondatezza e alla Commissione di procedere ad un riesame. È opportuno che gli Stati membri interessati effettuino ulteriori prove e forniscano informazioni il più presto possibile, prima del 31 maggio 2019, ai fini della valutazione da parte dello CSTEP.

(26) Sulla base delle prove fornite dagli Stati membri, lo CSTEP ha ritenuto opportuno introdurre esenzioni *de minimis* per le catture di passera di mare effettuate con determinate reti a strascico nella sottozona CIEM 4.

(27) Nelle sue conclusioni, lo CSTEP ha ritenuto adeguati i dati forniti ai fini della concessione di un'esenzione *de minimis* per la pesca del gamberetto grigio con sfogliara nelle divisioni CIEM 4b e 4c.

(28) Per quanto riguarda l'esenzione *de minimis* per le catture di molva con determinate reti a strascico con dimensione di maglia compresa tra 100 e 119 mm nella sottozona CIEM 4, lo CSTEP ha ritenuto difficile valutare con certezza l'impatto di un miglioramento della selettività nell'attività di pesca in questione. Ha inoltre rilevato una mancanza di dati pertinenti da parte di alcuni Stati membri. Ha tuttavia riconosciuto che gli attrezzi utilizzati per tale attività di pesca erano già selettivi e che un ulteriore miglioramento della selettività avrebbe reso la pesca antieconomica. Per poter raccogliere tali dati la pesca dovrebbe proseguire; la Commissione ritiene pertanto che l'esenzione dovrebbe essere concessa in via provvisoria fino al 31 dicembre 2019, ma che gli Stati membri dovrebbero avere l'obbligo di presentare dati pertinenti che consentano allo CSTEP di valutare pienamente la sua fondatezza e alla Commissione di procedere ad un riesame. Gli Stati membri dovrebbero presentare: a) dati che dimostrino che i miglioramenti della selettività sono molto difficili da realizzare nell'attività di pesca in questione e b) informazioni supplementari sulle catture e sulle flotte di altri Stati membri eventualmente impegnate nella stessa attività. È opportuno che gli Stati membri interessati effettuino ulteriori prove e forniscano informazioni il più presto possibile, prima del 31 maggio 2019, ai fini della valutazione da parte dello CSTEP.

([1]) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf
([2]) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(29) Sulla base delle prove fornite dagli Stati membri e delle conclusioni dello CSTEP, è opportuno concedere un'esenzione *de minimis* per le catture di molva effettuate con determinate reti a strascico con dimensioni di maglia uguali o superiori a 120 mm nella sottozona CIEM 4.

(30) Nelle sue conclusioni lo CSTEP ha osservato che erano state fornite informazioni dettagliate per l'esenzione *de minimis* relativa alle catture di merlano effettuate con determinate sfogliare nella sottozona CIEM 4. Ha tuttavia segnalato dei limiti al miglioramento della selettività per il merlano e ha osservato che, per questa specie, il metodo utilizzato per calcolare l'esenzione *de minimis* avrebbe potuto ridurre la selettività, dal momento che tutte le catture indesiderate di merlano potevano essere potenzialmente rigettate. In tali circostanze, l'esenzione andrebbe applicata a livello dei rigetti constatati (2 %) e gli Stati membri dovrebbero avere l'obbligo di presentare dati pertinenti che consentano allo CSTEP di valutare pienamente la sua fondatezza e alla Commissione di procedere ad un riesame annuale. È opportuno che gli Stati membri interessati effettuino ulteriori prove e forniscano informazioni il più presto possibile, prima del 31 maggio di ogni anno, ai fini della valutazione da parte dello CSTEP.

(31) Lo CSTEP ha esaminato le prove fornite dagli Stati membri sulle nuove esenzioni *de minimis* relative alle catture di suro e sgombro da parte di navi che utilizzano reti a strascico, sciabiche e sfogliare e ha concluso che occorre fornire ulteriori informazioni. Vista la necessità di proseguire l'attività di pesca e la raccolta di dati per poter fornire tali informazioni, le esenzioni individuali per ciascuna specie dovrebbero essere limitate ad un anno e gli Stati membri dovrebbero avere l'obbligo di presentare dati pertinenti che consentano allo CSTEP di valutare pienamente la loro fondatezza e alla Commissione di procedere ad un riesame. È opportuno che gli Stati membri interessati effettuino ulteriori prove e forniscano informazioni il più presto possibile, prima del 31 maggio 2019, ai fini della valutazione da parte dello CSTEP. Tali esenzioni, pertanto, dovrebbero essere applicate in via provvisoria fino al 31 dicembre 2019.

(32) Nel caso in cui l'esenzione *de minimis* si basi sull'estrapolazione di dati insufficienti e informazioni parziali riguardanti la flotta, gli Stati membri dovrebbero assicurare la trasmissione di dati esatti e verificabili per l'intera flotta contemplata dall'esenzione, in modo da garantire stime attendibili del volume dei rigetti ai fini della fissazione dei totali ammissibili di catture.

(33) Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013, le modalità dettagliate dell'attuazione dell'obbligo di sbarco possono comprendere le misure tecniche di cui all'articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento. Al fine di aumentare la selettività degli attrezzi e ridurre le catture indesiderate nello Skagerrak, è opportuno mantenere una serie di misure tecniche, già concordate tra l'Unione e la Norvegia nel 2011 ([1]) e nel 2012 ([2]), e autorizzare l'uso del dispositivo di selettività SepNep.

(34) Le misure proposte nella nuova raccomandazione comune sono conformi all'articolo 15, paragrafo 4, all'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), e all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e al regolamento (UE) 2018/973, in particolare l'articolo 11, e possono pertanto essere incluse nel presente regolamento.

(35) Ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione ha preso in considerazione sia la valutazione dello CSTEP sia la necessità per gli Stati membri di garantire la piena attuazione dell'obbligo di sbarco dal 1º gennaio 2019. In vari casi, le esenzioni richiedono il proseguimento dell'attività di pesca e la raccolta di dati al fine di rispondere alle osservazioni formulate dallo CSTEP. In tali casi, la Commissione ritiene che concedere esenzioni su base temporanea sia un approccio prudente e pragmatico alla gestione della pesca, in quanto non sarebbe altrimenti possibile raccogliere i dati indispensabili per una gestione corretta e consapevole dei rigetti in vista della piena entrata in vigore dell'obbligo di sbarco.

(36) Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/973, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda l'obbligo di sbarco per un periodo di cinque anni a decorrere dal 5 agosto 2018. È pertanto opportuno riesaminare l'impatto delle esenzioni dall'obbligo di sbarco legate al tasso di sopravvivenza e le esenzioni *de minimis* nel terzo anno di applicazione del presente regolamento.

(37) Poiché le misure previste nel presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. Esso dovrebbe applicarsi dal 1º gennaio 2019 al 31 dicembre 2021,

---

([1]) Verbale concordato delle consultazioni in materia di pesca tra l'Unione europea e la Norvegia sulla regolamentazione della pesca nello Skagerrak e nel Kattegat nel 2012.

([2]) Verbale concordato delle consultazioni in materia di pesca tra la Norvegia e l'Unione europea, del 4 luglio 2012, su misure per l'attuazione di un divieto di rigetto e misure di controllo nella zona dello Skagerrak.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Attuazione dell'obbligo di sbarco

Nelle acque dell'Unione del Mare del Nord (divisioni CIEM 2a e 3a e sottozona CIEM 4) l'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle attività di pesca demersali soggette a limiti di cattura a norma del presente regolamento per il periodo 2019-2021.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(1) «pannello Seltra»: dispositivo di selettività che

— è costituito da un pannello superiore con dimensioni di maglia di almeno 270 mm (maglia a losanga) posto in una sezione composta da quattro pannelli e fissato con un rapporto di assemblaggio di tre maglie di 90 mm per ogni maglia di 270 mm, o da un pannello superiore con dimensioni di maglia di almeno 140 mm (maglia quadra);

— è lungo almeno 3 metri;

— è posizionato a non più di 4 metri dalla sagola di chiusura; e

— corrisponde all'intera larghezza della sezione superiore della rete da traino (ovvero da relinga a relinga);

(2) «dispositivo di selettività Netgrid»: dispositivo di selettività costituito da una sezione composta da quattro pannelli inserita in una rete da traino a due pannelli con una pezza di rete inclinata a maglie a losanga avente dimensioni di maglia di almeno 200 mm, che conduce a una finestra di fuga nella parte superiore della rete da traino;

(3) «pannello Flemish»: l'ultima parte conica della rete di una sfogliara

— la cui parte posteriore è direttamente attaccata al sacco;

— in cui le parti superiore e inferiore della rete hanno una dimensione di maglia di almeno 120 mm, quale misurata tra i nodi;

— la cui lunghezza in forma stesa è di almeno 3 m;

(4) «SepNep»: rete da traino a divergenti che

— presenta dimensioni di maglia comprese tra 80 e 99 +≥ 100 mm;

— è dotata di molteplici sacchi, con dimensioni di maglia comprese almeno tra 80 e 120 mm, attaccati a un singolo avansacco e in cui il sacco in posizione più elevata presenta dimensioni di maglia di almeno 120 mm ed è munito di un pannello di separazione con dimensioni di maglia di 105 mm; e

— può anche essere munita di una griglia di selezione facoltativa con una distanza massima tra le sbarre di almeno 17 mm, a condizione che sia costruita in modo tale da consentire l'uscita di scampi di piccole dimensioni.

Articolo 3

Esenzioni legate al tasso di sopravvivenza per lo scampo

1. L'esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica, nelle acque dell'Unione del Mare del Nord (divisioni CIEM 2a e 3a e sottozona CIEM 4), alle seguenti catture di scampo:

a) catture effettuate con nasse (FPO ([1]));

([1]) I codici degli attrezzi utilizzati nel presente regolamento fanno riferimento a quelli figuranti nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1). Per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri, i codici degli attrezzi utilizzati nella tabella fanno riferimento ai codici della classificazione degli attrezzi da pesca della FAO.

b) catture effettuate con reti a strascico (OTB, TBN) con:

(1) un sacco di dimensioni di maglia superiori a 80 mm; o

(2) un sacco di dimensioni di maglia di almeno 70 mm e dotate di una griglia di selezione delle specie con una distanza massima tra le sbarre di 35 mm; o

(3) un sacco di dimensioni di maglia di almeno 35 mm e dotate di una griglia di selezione delle specie con una distanza massima tra le sbarre di 19 mm.

2. In caso di rigetto in mare, gli scampi catturati in conformità al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente, interi, nella zona di cattura.

3. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano ogni anno il più presto possibile, prima del 31 maggio, ulteriori informazioni scientifiche a supporto dell'esenzione di cui al paragrafo 1, lettera b). Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, anteriormente al 1º agosto di ogni anno, le informazioni scientifiche fornite.

Articolo 4

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per la sogliola

1. L'esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica, nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 4c entro sei miglia nautiche dalla costa, ma all'esterno di zone di riproduzione designate, alle catture di sogliola di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate mediante reti da traino a divergenti (OTB) aventi dimensioni di maglia del sacco comprese tra 80 e 99 mm.

2. L'esenzione di cui al paragrafo 1 si applica unicamente alle navi di lunghezza massima di 10 metri e potenza motrice non superiore a 221 kW, operanti in acque di profondità massima di 30 metri con durate di traino non superiori a 90 minuti.

3. In caso di rigetto in mare, le sogliole catturate in conformità al paragrafo 1 sono rilasciate immediatamente.

Articolo 5

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture accessorie di tutte le specie soggette a limiti di cattura effettuate con nasse e cogolli

1. L'esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica, nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a e della sottozona CIEM 4, alle catture di tutte le specie soggette a limiti di cattura effettuate con nasse e cogolli (FPO, FYK).

2. In caso di rigetto in mare, gli esemplari delle specie catturate in conformità al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente e sotto la superficie del mare.

Articolo 6

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture e le catture accessorie di passera di mare

1. L'esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a e della sottozona CIEM 4:

a) alle catture di passera di mare effettuate con reti (GNS, GTR, GTN, GEN);

b) alle catture di passera di mare effettuate con sciabiche danesi;

c) alle catture di passera di mare effettuate con reti a strascico (OTB, PTB) aventi dimensioni di maglia di almeno 120 mm durante la pesca di pesci piatti o tondi nei mesi invernali (dal 1º novembre al 30 aprile).

2. In caso di rigetto in mare, gli esemplari di passera di mare catturati in conformità al paragrafo 1 sono rilasciate immediatamente.

Articolo 7

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di passera di mare di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione

1. L'esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica, nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4, alle catture di passera di mare di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate con sfogliare (BT2) aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm.

2. L'esenzione di cui al paragrafo 1 è applicabile in via provvisoria fino al 31 dicembre 2019. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, prima del 31 maggio 2019, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tale esenzione. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, anteriormente al 1º agosto 2019, le informazioni scientifiche fornite.

3. In caso di rigetto in mare, gli esemplari di passera di mare catturati in conformità al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente e sotto la superficie del mare.

Articolo 8

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le razze

1. L'esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica, nelle acque dell'Unione del Mare del Nord (divisioni CIEM 2a e 3a e sottozona CIEM 4), alle catture di razze effettuate con qualunque tipo di attrezzi da pesca.

2. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano ogni anno il più presto possibile, prima del 31 maggio, ulteriori informazioni scientifiche a supporto dell'esenzione di cui al paragrafo 1. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, anteriormente al 1º agosto di ogni anno, le informazioni scientifiche fornite.

3. L'esenzione di cui al paragrafo 1 si applica alla razza cuculo fino al 31 dicembre 2019. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, prima del 31 maggio 2019, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tale esenzione. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, anteriormente al 1º agosto 2019, le informazioni scientifiche fornite.

4. In caso di rigetto in mare, le razze catturate in conformità al paragrafo 1 sono rilasciate immediatamente e sotto la superficie del mare.

Articolo 9

Esenzioni de minimis

In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati in mare i seguenti quantitativi ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera c), del medesimo regolamento:

a) nella pesca della sogliola effettuata, nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 2a e 3a e della sottozona CIEM 4, da navi che utilizzano tramagli e reti da imbrocco (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF):

   un quantitativo di sogliola di taglia inferiore e superiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, fino ad un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie;

b) nella pesca della sogliola effettuata, nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4, da navi che utilizzano sfogliare (TBB) aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm munite di «pannello Flemish»:

   un quantitativo di sogliola di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, fino ad un massimo del 6 % del totale annuo delle catture di tale specie nel 2019 e del 5 % per il restante periodo;

c) nella pesca dello scampo effettuata, nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a, da navi che utilizzano reti a strascico (OTB, TBN) aventi dimensioni di maglia uguali o superiori a 70 mm, dotate di una griglia di selezione delle specie con una distanza massima tra le sbarre di 35 mm:

   un quantitativo combinato di sogliola, eglefino, merlano, merluzzo bianco, merluzzo carbonaro e nasello di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, fino ad un massimo del 4 % del totale annuo delle catture di scampo, sogliola, eglefino, merlano, gamberello boreale, merluzzo bianco, merluzzo carbonaro e nasello;

d) nella pesca del gamberello boreale effettuata, nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a, da navi che utilizzano reti a strascico (OTB) aventi dimensioni di maglia uguali o superiori a 35 mm, dotate di una griglia di selezione delle specie con una distanza massima tra le sbarre di 19 mm e di un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci:

   un quantitativo combinato di sogliola, eglefino, merlano, merluzzo bianco, passera di mare, merluzzo carbonaro, aringa, busbana norvegese, argentina maggiore e melù di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, fino ad un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di scampo, sogliola, eglefino, merlano, merluzzo bianco, merluzzo carbonaro, passera di mare, gamberello boreale, nasello, busbana norvegese, argentina maggiore, aringa e melù;

e) nella pesca demersale multispecifica effettuata, nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 4c, da navi che utilizzano reti a strascico o sciabiche (OTB, OTT, SDN, SSC) aventi dimensioni di maglia comprese tra 70 e 99 mm (TR2):

   un quantitativo combinato di merlano e merluzzo bianco di taglia inferiore alle taglie minime di riferimento per la conservazione, fino ad un massimo del 6 %, nel 2019, e del 5 %, nel 2020 e nel 2021, del totale annuo delle catture di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento soggette all'obbligo di sbarco; il quantitativo massimo di merluzzo bianco che può essere rigettato in mare non può superare il 2 % del totale annuo di tali catture;

f) nella pesca demersale multispecifica effettuata, nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 4a e 4b, da navi che utilizzano reti a strascico o sciabiche (OTB, OTT, SDN, SSC) aventi dimensioni di maglia comprese tra 70 e 99 mm:

un quantitativo combinato di merlano e merluzzo bianco di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, fino ad un massimo del 6 %, nel 2019, del totale annuo delle catture di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento soggette ad un obbligo di sbarco; il quantitativo massimo di merluzzo bianco che può essere rigettato in mare non può superare il 2 % del totale annuo di tali catture;

l'esenzione *de minimis* di cui alla presente lettera f) è applicabile in via provvisoria fino al 31 dicembre 2019. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, prima del 31 maggio 2019, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tale esenzione. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, anteriormente al 1º agosto 2019, le informazioni scientifiche fornite.

g) nelle attività di pesca effettuate, nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a, da navi che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, TBN) aventi dimensioni di maglia comprese tra 90 e 119 mm, munite di pannello Seltra, o reti a strascico (OTB, OTT, TBN) aventi dimensioni di maglia uguali o superiori a 120 mm:

un quantitativo di merlano di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, fino ad un massimo del 2 % del totale annuo delle catture di scampo, merluzzo bianco, eglefino, merlano, merluzzo carbonaro, sogliola, passera di mare e nasello;

h) nella pesca dello scampo effettuata, nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4, da navi che utilizzano reti a strascico aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 99 mm, munite di SepNep:

un quantitativo di passera di mare di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, fino ad un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di merluzzo carbonaro, passera di mare, eglefino, merlano, merluzzo bianco, gamberello boreale, sogliola e scampo;

i) nella pesca del gamberetto grigio effettuata, nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 4b e 4c, da navi che utilizzano sfogliare:

un quantitativo di tutte le specie soggette a limiti di cattura, fino ad un massimo del 7 %, nel 2019 e nel 2020, e del 6 %, nel 2021, del totale annuo delle catture di tutte le specie soggette a limiti di cattura;

j) nella pesca demersale della molva effettuata, nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4, da navi che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, PTB) aventi dimensioni di maglia comprese tra 100 e 119 mm:

un quantitativo di molva di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione fino ad un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie nell'ambito della suddetta attività di pesca;

l'esenzione *de minimis* di cui alla presente lettera j) è applicabile in via provvisoria fino al 31 dicembre 2019. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano, prima del 31 maggio 2019, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tale esenzione. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, anteriormente al 1º agosto 2019, le informazioni scientifiche fornite;

k) nella pesca demersale della molva effettuata, nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4, da navi che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, PTB) aventi dimensioni di maglia uguali o superiori a 120 mm:

un quantitativo di molva di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione fino ad un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie nell'ambito della suddetta attività di pesca;

l) nella pesca demersale multispecifica effettuata, nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4, da navi che utilizzano sfogliare aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm:

un quantitativo di merlano di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione fino ad un massimo del 2 % del totale annuo delle catture di passera di mare e sogliola.

Ogni anno gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, prima del 31 maggio, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tale esenzione. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, anteriormente al 1º agosto di ogni anno, le informazioni scientifiche fornite.

m) nella pesca demersale multispecifica effettuata, nella sottozona CIEM 4, con reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBB) aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 99 mm:

un quantitativo di suro fino ad un massimo del 7 %, nel 2019, del totale annuo delle catture di tale specie nell'ambito della suddetta attività di pesca;

l'esenzione *de minimis* di cui alla presente lettera m) è applicabile in via provvisoria fino al 31 dicembre 2019. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, prima del 31 maggio 2019, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tale esenzione. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, anteriormente al 1º agosto 2019, le informazioni scientifiche fornite.

n) nella pesca demersale multispecifica effettuata, nella sottozona CIEM 4, con reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBB) aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 99 mm:

un quantitativo di sgombro fino ad un massimo del 7 %, nel 2019, del totale annuo delle catture di tale specie nell'ambito della suddetta attività di pesca;

l'esenzione *de minimis* di cui alla presente lettera n) è applicabile in via provvisoria fino al 31 dicembre 2019. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, prima del 31 maggio 2019, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tale esenzione. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, anteriormente al 1º agosto 2019, le informazioni scientifiche fornite.

Articolo 10

Misure tecniche specifiche per lo Skagerrak

1. Nello Skagerrak è vietato tenere a bordo e utilizzare reti da traino, sciabiche danesi, sfogliare o attrezzi trainati analoghi aventi dimensioni di maglia inferiori a 120 mm.

2. In deroga al paragrafo 1 possono essere utilizzate le seguenti reti da traino:

a) reti da traino con un sacco avente dimensioni di maglia di almeno 90 mm, a condizione che siano dotate di un pannello Seltra o di una griglia di selezione con una distanza massima tra le sbarre di 35 mm;

b) reti da traino con un sacco avente dimensioni di maglia di almeno 70 mm (maglia quadra), dotate di una griglia di selezione con una distanza massima tra le sbarre di 35 mm;

c) reti da traino con dimensioni minime di maglia inferiori a 70 mm nel caso di pesca di specie pelagiche o industriali, a condizione che le catture siano costituite per oltre l'80 % da una o più specie pelagiche o industriali;

d) reti da traino con un sacco avente dimensioni di maglia di almeno 35 mm usate nella pesca del gamberello boreale, a condizione che siano dotate di una griglia di selezione con una distanza massima tra le sbarre di 19 mm.

3. Per la pesca del gamberello boreale può essere utilizzato un dispositivo di trattenimento del pesce conformemente al paragrafo 2, lettera d), a condizione che vi siano sufficienti possibilità di pesca per coprire le catture accessorie e che il dispositivo di trattenimento sia:

a) costruito con un pannello superiore con dimensioni minime di maglia di 120 mm (maglia quadra),

b) lungo almeno 3 metri e

c) largo almeno quanto la griglia di selezione.

Articolo 11

SepNep

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/973 è consentito l'uso di reti SepNep.

Articolo 12

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1º gennaio 2019 al 31 dicembre 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER